

**La Riforma del lavoro sportivo
i nuovi adempimenti a partire dal 1 luglio 2023**

Dott. Paolucci Matteo

Consulente del Lavoro,


Componente Centro Studi ANCL Macerata

23 novembre 2023



D.Lgs 36/2021
Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

Principio generale:

"La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport"

Ciò tiene conto, evidentemente, della specificità dell'attività sportiva e del rilievo costituzionale assunto dallo sport mediante l'introduzione del nuovo comma all'art. 33 secondo il quale "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



ART.38

Il legislatore definisce due nuove aree, quella del professionismo e quella del dilettantismo

- 1) **L'area del professionismo** è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle FSN, DSA ed EPS , anche paralimpiche (calcio, basket, golf e ciclismo)
- 2) **L'area del dilettantismo** comprende le associazioni e le società inclusi gli enti del terzo settore, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.



Le collaborazioni sportive a partire dal 1 luglio 2023


Chi collabora a qualunque titolo all'interno del mondo sportivo potrà essere inquadrato come:

1) LAVORATORE SPORTIVO

2) VOLONTARIO

➤ Abrogazione della parte di art. 67 del TUIR per la parte relativa alle collaborazioni sportive dilettantistiche


Disposizioni in materia di lavoro sportivo



LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

*“E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, nonché il tesserato che svolge le specifiche mansioni rientranti, sulla base dei **regolamenti tecnici** della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva.”*

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

« È lavoratore sportivo anche ogni tesserato... che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”

TIPOLOGIE DI RAPPORTO:

- *Lavoro subordinato*
- *Lavoro autonomo*
- *Lavoro autonomo nella forma di co.co.co.*
- *Lavoro autonomo occasionale art. 2222 c.c.*
- *Lavoro occasionale art. 54-bis D.L. n. 50/2017*

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,

- se ricorrono i seguenti requisiti (nei confronti del medesimo committente):
 - a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali,
 - escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei **regolamenti** delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

Attenzione:

Se ricorrono i requisiti indicati

- L'onere della prova contraria, ai fini di una riqualificazione del rapporto spetta a chi la vuol far valere
 - Enti previdenziali
 - Collaboratori
- Altrimenti l'onere graverà sul committente
- Importanza della certificazione del rapporto (art. 78 D.lgs276/2003), fatta sugli indici di fattispecie che dovranno essere individuati dalle FSN

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

ADEMPIMENTI

I dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere inviati dai committenti tramite due modalità:

- Comunicazione telematica centro per l'impiego in proprio o avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi della L. 12/1979, utilizzando le modalità attualmente in uso per i rapporti di lavoro, entro il 30 del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.
- Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) in proprio o avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi della L. 12/1979, utilizzabile solo successivamente all'adozione del DPCM previsto dall'art. 28, c.5 la cui emanazione era prevista entro il 31/10/2023. v. circ. INL n. 2 del 2/2023 e nota INL n. 459 del 26/10/2023. Anche con questa modalità il termine di scadenza è entro il 30 del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.


ATTENZIONE!

- Attualmente, secondo le, dobbiamo sottolinearlo, confusionarie indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'unico strumento valido per le comunicazioni relative all'instaurazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle more dell'emanazione del DPCM sopra citato, è il modello UNILAV da inviare nel termine sopra descritto. Gli interventi dell' INL sopra riportati fanno salve tutte quelle comunicazioni inviate tramite il RASD entro il 30/10/2023 relative a quei rapporti di lavoro instaurati prima del 04/09/2023 (data di pubblicazione del D.lgs. n.120 del 2023 "Decreto correttivo bis").

- Le incongruenze contenute nella Circolare INL n. 2/2023 si potrebbero ritenere superate con la Circolare Inps n. 88. In data 31/10/2023 l'Istituto, infatti, conferma che gli enti dell'ordinamento sportivo possono presentare le comunicazioni Unilav tramite il RASD, equivalendo a tutti gli effetti alla classica comunicazione al Centro per l' Impiego. Si ritiene, quindi, che i committenti sportivi possano continuare a comunicare i dati relativi ai contratti di lavoro sportivo tramite la piattaforma informatica del RASD.

- A supporto di questa interpretazione ci sostiene anche il dato normativo di freschissima emanazione, parliamo dell'attesissimo decreto del 27 ottobre 2023, pubblicato in data 16 novembre 2023, nel quale si trova conferma del fatto che l'adempimento relativo alle comunicazioni di inizio e di cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo possono essere effettuate tanto sul RASD quanto mediante Unilav. Inoltre, il termine per effettuare le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro iniziati a decorrere dal 01/07/2023 viene posticipato al 31/12/2023.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

IMPORTANTE

Sono soggetti agli obblighi sopra descritti in merito alla comunicazione dei dati relativi all'instaurazione del rapporto di lavoro sportivo TUTTI i lavoratori, anche quelli per i quali il volume dei compensi erogati non comporta l'assoggettamento ad oneri contributivi o fiscali. Si legga, anche per i compensi sotto i 5.000,00 euro annui va comunque effettuata la comunicazione tramite RASD/UNILAV.

”

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)


ADEMPIMENTI LIBRO UNICO DEL LAVORO NEL SETTORE DILETTANTISTICO, MODALITA' DI TENUTA:

- Ai sensi degli art. 39 e 40 del DL n. 112/2008, conv. da L. n. 133/2008 utilizzando le modalità attualmente in uso per tutti i rapporti di lavoro entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento o dalla cessazione del rapporto di lavoro sportivo.
- Tramite il RASD, ma solo dopo l'adozione del DPCM previsto dall'art.28, c. 5 entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento o dalla cessazione del rapporto di lavoro sportivo.

IMPORTANTE, nel caso il compenso annuale non superi l'importo di 15.000,00 euro non vi è l'obbligo di emissione del prospetto paga.

N.B. La normativa di riferimento prevede la possibilità di tenuta del libro unico all'interno del RASD con iscrizione dei lavoratori anche in un'unica soluzione alla scadenza del rapporto di lavoro o alla fine di ciascun anno di riferimento, in entrambi i casi entro 30 giorni. Si specifica che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, prevedendo la possibilità che si elabori un solo prospetto riepilogativo dei compensi erogati nel periodo. Ci si chiede come questa semplificazione sia attuabile nelle more dell'emanazione del DPCM, dato che, attualmente, nel RASD non è possibile né elaborare cedolini né adempiere all'invio del flusso UniEmens relativo alla trattenute contributive effettuate.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (ART.34)

ADEMPIMENTI INAIL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

- Per espressa previsione normativa NON rientrano tra i soggetti tutelati i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali si applica la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (v. art.34, c.3).
- Secondo quanto indicato dalla circolare Inail n.46/2023, sono altresì esclusi dalla tutela i dipendenti della pubblica amministrazione che esercitano attività verso un corrispettivo, nonché i lavoratori autonomi occasionali ex. art. 2222 c.c.
- Le prestazioni degli sportivi dilettanti che svolgono prestazioni da volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell' art. 29 comma 4 e ai quali si applica la citata tutela di cui all'art. 51 L. n. 289/2002.
- L'obbligo assicurativo Inail riguarda le prestazioni dei collaboratori amministrativo-gestionali che operano in qualità di collaboratori coordinati e continuativi. Essi, fino al 30/06/2023, venivano esclusi dall'obbligo assicurativo, in quanto le loro prestazioni rientravano fra i redditi diversi ai fini delle imposte sui redditi.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (ART.34)

RICAPITOLANDO

- CO.CO.CO DILETTANTI, NESSUN ADEMPIMENTO INAIL;
- CO.CO.CO AMM. GESTIONALI, DENUNCIA ENTRO IL 30/11/2023;
- LAVORATORI AUTONOMI CON PARTITA IVA DILETTANTI, NESSUN ADEMPIMENTI INAIL;
- LAVORATORI SUBORDINATI DILETTANTI, DENUNCIA ENTRO IL 30/11/2023.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




POSSIBILITA' DI RIMBORSO SPESE DEI CO.CO.CO (fuori dal comune sede di lavoro)

- Rimborso spese viaggio a piè di lista (con allegati giustificativi)
- Indennità Km (con descrizione percorso – e tariffa non superiore a quella Aci)
- Spese vitto e alloggio a piè di lista oppure in via forfettaria:
 - Fino ad € 46,48 al giorno (€ 77,47 trasferte estero)
 - Se messa gratuitamente a disposizione una delle due spese € 30,99 (€ 51,65 estero)
 - Se messe entrambe gratuitamente a disposizione € 15,49 (€ 28,52 estero)



Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo
Art. 29 Prestazioni dei volontari

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)


CARATTERISTICHE

Le associazioni e le società sportive le FSN, le DSA gli EPS, , anche paralimpici, il Coni, il CIP e la società Sport e Salute spa *“possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”*

“Le prestazioni volontarie sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.”

- *Quindi anche i tecnici potranno essere volontari*
- *Non, ad esempio, personale addetto alle pulizie o addetti al bar sociale*

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

- Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché:

- 1) non superino l'importo di 150 euro mensili
 - 2) l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- Anche tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)

POSSIBILITA' DI RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI (fuori dal comune di residenza)

- Rimborso spese a piè di lista per viaggio, vitto e alloggio (con allegati giustificativi)
- Indennità Km (con descrizione percorso – e tariffa non superiore a quella Aci)
- Spese autocertificate (nei limiti sopraindicati)

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE


Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' sportiva

- . Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
- . Si ricorda l'esclusione dei volontari sportivi dagli obblighi di iscrizione Inail.



I dipendenti pubblici

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25 - comma 6)

Potranno prestare la propria attività in qualità di volontari verso asd/ssd, FSN, DSA, EPS, Associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a. alle seguenti condizioni:

- fuori dall'orario di lavoro
- fatti salvi gli obblighi di servizio
- previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25 - comma 6)

In caso l'attività sia retribuita dietro corrispettivo, si ricadrà nella casistica di lavoro sportivo, alle seguenti condizioni:

- fuori dall'orario di lavoro
- fatti salvi gli obblighi di servizio
- previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta (con eventuale silenzio-assenso trascorsi i 30 gg).

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25 - comma 6)


Viene altresì confermato che i dipendenti pubblici, che svolgeranno la loro attività, sia in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, potranno inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

Le disposizioni illustrate si applicano anche al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale



Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo
Art. 37 Rapporti di
collaborazione coordinata e
continuativa di carattere
amministrativo gestionale

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




CO.CO.CO A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (ART.37)

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD/SSD, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

- Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali
- Non sono considerate "lavoro sportivo", ma sia ai fini previdenziali che tributari, è regolata come le co.co.co sportive dilettantistiche viste sopra

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



CO.CO.CO A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (ART.37)

- Non sono considerate "lavoro sportivo", ma sia ai fini previdenziali che tributari, è regolata come le co.co.co sportive dilettantistiche viste sopra


Di conseguenza:

- Se dipendenti, contratto di lavoro subordinato di diritto comune (con piene tutele)
- Se co.co.co non beneficeranno della presunzione di legge (24 ore.)
- Si ritiene possibile comunque anche una co.co.co. eterorganizzata, con la deroga del Job act, essendo sicuramente rese ai fini istituzionali
- Tali lavoratori dovranno essere iscritti alla Gestione Separata Inps e anche per loro si provvederà al versamento dei contributi al superamento della soglia dei 5.000,00 euro annui e con abbattimento del 50% dell'imponibile contributivo fino al 31/12/2027. Per gli iscritti alla Gestione Separata Inps e NON assicurati presso altre forme obbligatorie l'aliquota per i compensi erogati nei mesi di luglio ed agosto 2023 è pari al 35,03%, mentre per i compensi erogati dal mese di settembre 2023 l'aliquota applicabile è del 27,03%
- Si ricorda l'obbligo di iscrizione Inail con denuncia da effettuare entro il 30/11/2023



Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo
Doppio regime di tassazione per il
2023 per i lavoratori sportivi
dell'area del dilettantismo

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



L'annualità 2023 comporta un doppio regime di tassazione per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo: dal 1° gennaio al 30 giugno i compensi percepiti hanno natura di redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m, del TUIR, mentre dal 1° luglio sono assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 52 dello stesso TUIR.

A partire da tale data i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti non sono più riconducibili nella categoria dei redditi diversi, ma tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

L'art. 51 comma 1-bis del D.Lgs. n. 36/2021 ha stabilito che per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che, nel periodo d'imposta 2023, percepiscono sia compensi inquadrati come redditi diversi, sia compensi inquadrati come assimilati a reddito da lavoro dipendente, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000,00.

Ora la nuova formulazione dell'art. 67 comma 1 lettera m del TUIR prevede che sono assoggettati alla normativa dei redditi diversi le indennità di trasferta e i rimborsi spesa forfettari.

N.B. Per quei lavoratori sportivi che nel 2023 hanno percepito sia redditi ex art. 67 TUIR che redditi ex art. 52 TUIR si dovrà procedere con una doppia certificazione degli stessi. I redditi del periodo gennaio-giugno andranno certificati nelle comunicazioni autonome, mentre quelli del periodo luglio-dicembre (secondo il principio di cassa allargato) andranno certificati nei dati fiscali nelle sezioni dipendenti-assimilati.